

Prestito vincolato per Versamenti e Accrediti

FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO

CONDIZIONI CONTRATTUALI PRATICATE DA COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP. ALLE SOMME DEL PRESTITO SOCIALE SOTTOPOSTE A VINCOLO TEMPORALE AI SENSI DEL PIANO DI "PRESTITO VINCOLATO" IN OGGETTO, VIGENTE DAL 16 GENNAIO 2026 AL 31 MAGGIO 2026 O AL RAGGIUNGIMENTO DELL'IMPORTO PREVISTO QUALE IMPORTO MASSIMO COMPLESSIVO¹ SE ANTECEDENTE(*)).**

Non costituisce offerta al pubblico a norma dell'art. 1336 del Codice Civile

IMPORTO MASSIMO COMPLESSIVO¹: 100.000.000,00 €
DURATA DEL VINCOLO: 30 MESI
TASSO DI INTERESSE: 3,5% ANNUO LORDO (*) ()**

(*) al netto dell'aliquota pari al 26%, prevista dalla normativa vigente
(**) gli interessi sono calcolati sulla base dell'anno civile e capitalizzazione semplice a scadenza
(***) La Cooperativa si riserva, in ogni caso, a propria esclusiva discrezione, la possibilità di modificare il periodo di vigenza del Piano dandone idonea comunicazione ai Soci tramite aggiornamento del presente Foglio Informativo Analitico.

1. Chi può sottoscrivere il Prestito vincolato: ogni socio di Coop Alleanza 3.0 soc. coop. titolare di libretto nominativo di Prestito sociale (in seguito "**socio prestatore**") che incrementi il proprio Prestito sociale (in seguito "**Versamenti e Accrediti**") nel periodo di apporto Versamenti e Accrediti come di seguito indicato.

Le operazioni relative alla costituzione e allo scioglimento del vincolo temporale non possono essere effettuate per mezzo di delegati. Le registrazioni relative al Prestito sociale non vincolato e vincolato verranno effettuate su un unico libretto nominativo di Prestito sociale indicato dal socio prestatore ("**libretto nominativo di Prestito sociale correlato**").

2. Ammontare complessivo massimo del finanziamento di ciascun socio: 43.000,00 € comprensivo delle somme a titolo di Prestito sociale non vincolato e delle somme a titolo di Prestito sociale vincolato (L.59/92 e successive variazioni).

3. Importo vincolabile: ogni socio prestatore può vincolare un importo minimo pari a 1.000,00 €, o multipli di 1.000,00 €, fino a un importo massimo di 43.000,00 €. Il vincolo temporale può essere costituito anche sull'intera somma prestata.

4. Calcolo Versamenti e Accrediti: l'importo di Versamenti e Accrediti verrà determinato sommando gli accrediti e i versamenti fatti dal socio prestatore (o dal suo delegato) nel periodo di apporto Versamenti e Accrediti, sul proprio libretto di Prestito sociale (o libretti, nel caso in cui ne abbia più d'uno), decurtati da eventuali prelievi, spese o addebiti per qualsiasi ragione effettuati.

In ogni caso, è necessario che gli importi di Versamenti e Accrediti che il socio prestatore intende sottoporre a vincolo temporale siano

presenti sul libretto nominativo di Prestito sociale correlato al momento della presentazione della richiesta.

5. Periodo di apporto Versamenti e Accrediti: dal 16 gennaio 2026 al 31 maggio 2026.

6. Modalità di costituzione del vincolo: il Prestito vincolato viene attivato sottoponendo a un vincolo temporale esclusivamente le somme di cui ai Versamenti e Accrediti. Per effetto di tale vincolo, il socio prestatore affida alla Cooperativa le relative somme impegnandosi a non chiederne la restituzione per la relativa durata temporale. Su uno stesso libretto nominativo di Prestito sociale correlato possono essere costituiti, nel tempo, più vincoli temporali con le medesime modalità e limiti richiamati in precedenza.

7. Costi e spese: la costituzione, gestione e scioglimento del vincolo sono gratuiti.

8. Cessazione del vincolo alla scadenza del termine: alla scadenza del termine previsto, il vincolo cesserà la propria efficacia, senza necessità di alcuna comunicazione formale. L'intervenuta scadenza del vincolo temporale sull'importo vincolato risulterà dall'apposita annotazione effettuata sulla lista delle movimentazioni relativa al libretto nominativo di Prestito sociale correlato, unitamente all'accredito degli interessi spettanti al socio prestatore, al netto della ritenuta fiscale di legge vigente alla data di cessazione del vincolo.

9. Scioglimento anticipato del vincolo: al socio prestatore è consentito richiedere lo scioglimento del vincolo prima della naturale scadenza dello stesso esclusivamente in caso di esigenze particolari imprevedute e sopravvenute all'apposizione del vincolo che rendano

necessario, per il medesimo socio prestatore, disporre delle somme vincolate. Si considerano esigenze particolari impreviste le seguenti:

- l'acquisto o la contribuzione all'acquisto di un immobile da destinare ad abitazione principale (c.d. "prima casa") per sé o per i propri figli o la ristrutturazione dell'abitazione principale propria o dei figli
- lo stato di disoccupazione del socio prestatore protratto per 6 mesi
- la necessità di dover far fronte per sé, per i propri figli, per il coniuge o altro soggetto stabilmente convivente, a spese sanitarie legate a gravi motivi di salute.

La richiesta di scioglimento anticipato dovrà essere indirizzata al Consiglio di Amministrazione - tramite pec o raccomandata -, da parte del socio prestatore precisando l'esigenza particolare imprevista sopravvenuta e correlandola di documentazione idonea a dimostrare la sussistenza delle dichiarate suddette esigenze (a tal fine, vedi l'elenco esemplificativo della documentazione da produrre, disponibile presso lo sportello di Prestito sociale dei punti vendita).

In ogni caso, la richiesta dovrà avere ad oggetto l'intera somma soggetta a vincolo. Nel caso i vincoli di destinazione attivati siano più di uno, ognuno di essi potrà essere estinto in via anticipata separatamente.

Il Consiglio di Amministrazione, alla prima seduta utile, esaminerà le richieste pervenute e, a proprio insindacabile giudizio, valuterà le stesse dandone comunicazione al socio prestatore, ai contatti forniti dal medesimo. In caso di approvazione della richiesta, la somma che era stata vincolata e l'interesse maturato fino alla data di scioglimento anticipato - coincidente con la data di assunzione della delibera da parte del Consiglio di Amministrazione -, calcolato al tasso indicato nelle "Condizioni Generali ed Economiche", saranno accreditati sul libretto nominativo di Prestito sociale correlato e saranno a disposizione del socio prestatore che ne potrà chiedere la restituzione nel rispetto dei termini di legge e contratto. Qualora le dichiarazioni effettuate dal socio prestatore rispetto alla sussistenza delle esigenze particolari impreviste di cui al presente paragrafo dovessero risultare in tutto o in parte mendaci, la Cooperativa si riserva la possibilità di escludere il socio prestatore, giusto quanto previsto dall'art. 10 dello Statuto sociale.

10. Recesso, esclusione e decesso del socio prestatore:

- il recesso del socio prestatore dalla Cooperativa non comporta il contestuale o, comunque, conseguente, scioglimento anticipato del vincolo sulle somme né, dunque, la restituzione delle medesime, le quali continueranno a essere sottoposte a vincolo alle "Condizioni Generali ed Economiche" previste, sino alla naturale scadenza dello stesso. Resta ferma la possibilità di richiedere lo scioglimento anticipato del vincolo qualora ne sussistano i presupposti;
- in caso di esclusione del socio prestatore ai sensi dell'art. 10 dello Statuto, la Cooperativa - in ragione dei motivi che hanno portato all'esclusione - si riserva la facoltà di procedere o meno al contestuale o, comunque, conseguente, scioglimento anticipato del vincolo sulle somme. Nel primo caso, a seguito dello scioglimento anticipato del vincolo temporale, sulle somme sottoposte a vincolo restituite non saranno corrisposti interessi. Qualora invece, non si provvedesse allo scioglimento anticipato del vincolo, alla naturale scadenza dello stesso, le somme saranno accreditate unitamente agli interessi calcolati al tasso indicato nelle "Condizioni Generali ed Economiche" previste. Resta ferma la possibilità di richiedere lo scioglimento anticipato del vincolo qualora ne sussistano i presupposti;
- in caso di estinzione per causa di morte, la somma oggetto di vincolo cessa di produrre interessi. L'interesse maturato fino alla data del decesso, calcolato al tasso indicato nelle "Condizioni Generali ed Economiche", sarà accreditato sul libretto nominativo di Prestito sociale correlato. Il complesso delle somme resterà, quindi, nella disponibilità degli eredi ai sensi di legge.

.....
11. Periodo di ripensamento: il socio prestatore può recedere dal contratto entro 7 giorni dalla sottoscrizione dello stesso senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, mediante dichiarazione in tal senso effettuata presso gli uffici del Prestito sociale dei punti vendita di Coop Alleanza 3.0 soc. coop. oppure sul sito della Cooperativa all.coop/prestitosociale previa registrazione e attivazione del "Servizio OTP".

.....
Il presente Foglio Informativo Analitico costituisce parte integrante delle "Condizioni Generali ed Economiche" del Contratto relativo al Piano di Prestito vincolato in oggetto. Per tutto quanto non specificamente disciplinato nei predetti documenti, si rinvia a quanto stabilito nello Statuto e nei Regolamenti di Coop Alleanza 3.0 e, in particolare, nel Regolamento di Prestito sociale e relativi allegati, nonché nel Contratto di Prestito sociale e relativo Foglio Informativo Analitico, di cui i predetti documenti sono da considerarsi parte integrante.